



COMUNE DI CASTELVETRANO

Prov. Regionale di TRAPANI

Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici

**INTERVENTI ATTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA DEL
CENTRO STORICO**

REGOLAMENTO

per

**L'ESECUZIONE DI INTERVENTI COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL
SUOLO PUBBLICO**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 28 Agosto 2007

L'Assessore	Il Dirigente del Settore	
Data	IL Sindaco	Aggiornamenti

CITTA' DI CASTELVETRANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI ENTI

Articolo 1 **Applicazione**

1. Le norme del presente regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.
2. Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

Articolo 2 **Richiesta di autorizzazione**

1. Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1 deve preventivamente inoltrare istanza al Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti o provvisorie.
2. Il permesso viene rilasciato alle Società, alle Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.
3. Non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo i lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati da imprese o ditte appaltatrici o comunque operanti su specifico incarico del Comune di Castelvetrano.
4. Il richiedente dell'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge. Sulla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo deve figurare anche il nominativo del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione.
5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
 - b) l'indicazione del nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione;
 - c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
 - d) lo scopo dei lavori;

- e) la previsione della durata dei lavori;
- f) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
- g) gli elaborati grafici necessari.

6. L'istanza potrà inoltre essere corredata della dichiarazione di cui al quarto comma del successivo articolo 13 (ripristino definitivo della pavimentazione manomessa a cura del titolare dell'autorizzazione).

7. L'Amministrazione Comunale, tramite gli uffici del Settore competente, valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse.

Articolo 3

Computo delle superfici manomesse

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di ml. 0,50 per parte del rettangolo stesso.

2. Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

3. Nel caso in cui la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiede, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

4. La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, è stabilita in due metri quadrati, anche se le singole manomissioni risultano inferiori alla detta misura.

5. Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

6. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

Articolo 4

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici del Comune rilascia, in caso di esito favorevole dell'esame dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla

manomissione del suolo, corredata delle eventuali note di prescrizione del caso, previo versamento, nei modi di legge, in via anticipata, delle somme corrispondenti alle spese occorrenti al ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3).

2. Le tariffe applicate corrispondono ai prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento, maggiorati di una percentuale del 2% (*Due per cento*) ⁽¹⁾ a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo.

3. Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa venga eseguito dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del quarto comma del successivo articolo 13, verrà applicata la sola percentuale del 2%⁽¹⁾ sulle suddette tariffe.

4. Le somme di cui al primo comma sono soggette all'eventuale conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 e delle penali di cui all'articolo 23.

5. I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 24.

6. Per gli Enti e le Società elencati nel successivo art. 17, le somme di cui al primo comma devono essere versate nell'ammontare e nei termini nello stesso articolo specificati.

7. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve concordare per iscritto con il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici del Comune il termine massimo entro il quale si impegna ad iniziare i lavori e deve sottoscrivere per ricevuta, sulla copia che rimane al Comune, la data dell'avvenuto ritiro dell'autorizzazione stessa.

8. Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare per iscritto col Comando della Polizia Municipale e col Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici la data di inizio dei lavori.

9. Per gli Enti e le Società di cui al successivo articolo 17, quanto previsto nei due commi precedenti può essere effettuato da un funzionario o da un altro dipendente dell'Ente all'uopo dall'Ente stesso incaricato.

10. In difetto di quanto stabilito ai tre commi precedenti o se l'inizio dei lavori avviene con ritardo non giustificato, è facoltà del Comune disporre la loro sospensione.

11. E' altresì riportato sull'autorizzazione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, scaduto il quale l'autorizzazione perde ogni efficacia.

⁽¹⁾ **Emendamento approvato nella seduta del 27/8/2007**

12. L'autorizzazione dev'essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti comunali.

13. Inoltre, alla stessa Amministrazione Comunale compete la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

14. Nei casi urgenti, i Funzionari e gli Agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

1. Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione non esime inoltre il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.

3. Il titolare dell'autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.

4. Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti e comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, ed è altresì obbligato a manlevare e a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo.

5. Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga, in carta legale o resa tale, in tempo utile sul termine, la quale non è più rinnovabile salvo casi di assoluta ed accertata necessità.

6. Se la durata della manomissione dovesse superare l'ultimo termine prescritto, è facoltà del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 23.

7. Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.

8. Se si evidenziassero necessarie, nel corso dei lavori, variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in carta legale o resa tale, in tempo utile, per ottenere la relativa autorizzazione.

9. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 23.

10. In ogni caso, inoltre, verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

Articolo 6

Autorizzazione provvisoria

1. Nei casi di riconosciuta e accertata necessità, è in facoltà del Comune rilasciare all'interessato, tramite il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici, un'autorizzazione provvisoria alla manomissione del suolo, non appena pervenuta l'istanza, previo il versamento, da parte del richiedente, delle somme di cui all'articolo 4.

2. I competenti Uffici del Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici, in tal caso, cureranno quindi la formalizzazione dell'istruttoria della pratica ai fini dell'autorizzazione definitiva.

3. Il tempo utile concesso sull'autorizzazione provvisoria al richiedente per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data della stessa.

4. Prima dell'esecuzione degli interventi, il titolare deve concordare tempestivamente per iscritto con il Comando della Polizia Municipale l'inizio dei lavori.

5. Per quanto riguarda le responsabilità e gli altri aspetti pertinenti alla manomissione, valgono le norme dei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

Cauzioni e disciplinari

1. Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa, che sarà svincolato dopo l'avvenuta esecuzione e ultimazione a regola d'arte dei lavori, certificata ai sensi dei successivi articoli 12 o 18.

2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) pavimentazione in conglomerato bituminoso

- **1° caso € 50,00** al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 3;

O, in alternativa

- **2° caso € 13,00** al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino calcolata con le modalità di cui all'articolo 3, nel caso il richiedente opti per l'effettuazione del ripristino del manto d'usura a cura del Comune.

b) pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento

- in base al computo metrico estimativo presentato dal richiedente utilizzando i prezzi unitari di cui al prezziario regionale per le opere pubbliche vigente al momento della richiesta.

3. Resta stabilito in **€ 300** l'importo minimo della cauzione.

4. Detti importi verranno annualmente aggiornati in funzione della variazione ISTAT e/o delle condizioni di mercato. L'aggiornamento sarà oggetto di semplice Determina Dirigenziale.

5. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.

6. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 16 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a norma di legge.

7. Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente.

8. La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica; inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

9. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato, semprechè non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del

piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo.

Articolo 8

Esecuzione dei lavori

1. Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.
2. L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale.
3. Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere.
4. Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.
5. Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.
6. Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'Allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (basole, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.
7. Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il costo dei materiali nuovi che dovessero essere forniti dal Comune in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti sarà addebitato al titolare applicando i prezzi risultanti dal prezzario regionale per le opere pubbliche vigente, aumentati del 50% (cinquanta per cento).
8. Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.
9. Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 22 e 23.
10. I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della

Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente.

11. Gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 0,50 dai camminamenti e dai marciapiedi pedonali.

12. Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

13. Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

14. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

Articolo 9

Posa di condutture nel sottosuolo

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 0,80, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere una maggiore o una minore profondità.

2. Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., l'Ente interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.

3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 20.

4. Nel caso in cui la profondità sia determinata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto espresso dal primo comma, la posa delle dette condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla detta profondità e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.

5. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.

6. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.

7. E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture d'ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a

giudizio degli Uffici comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.

8. Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

9. Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

Articolo 10

Impianti e manufatti esistenti

1. I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti (in particolare a quelli relativi ai servizi di pubblica o privata utilità).

2. E' altresì responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.

4. Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.

5. Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti Uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.

6. Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

7. Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve e impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 22 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito, e in caso di inadempienza totale o parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio a totali spese del detto richiedente.

8. E' inoltre in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

9. Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, qualora ne ravvisi la necessità, apposite ordinanze a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

Articolo 11

Riempimento dello scavo

1. Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.
2. L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massicciata stradale, o, per particolari esigenze secondo le direttive date del Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici, da conglomerato cementizio di idonea dosatura.
3. Il materiale stabilizzato di cava dovrà essere ben costipato, all'occorrenza innaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.
4. Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.
5. Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del massetto di sottofondo.
6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, il Comune vi provvederà in sua vece e a totali sue spese, previa diffida al titolare stesso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22.
7. Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui ai successivi articoli 13 o 17, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.
8. E' in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa a termini di legge sul titolare dell'autorizzazione.

Articolo 12

Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori

1. Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, di riconsegna dell'area manomessa al Comune stesso e di svincolo della cauzione.
2. La suddetta dichiarazione dev'essere firmata dal direttore dei lavori, che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

3. Quanto sopra non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le modalità opportune, qualsiasi controllo o verifica sui lavori eseguiti.

4. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione vi abbia provveduto ai sensi dei commi quarto e quinto comma del successivo articolo 13, la dichiarazione di cui sopra dovrà comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

5. Pervenuta la dichiarazione, sarà svincolata la cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 7, nei termini ivi stabiliti.

6. Nel caso in cui, posteriormente alla presentazione della dichiarazione, si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare al rifacimento dei lavori entro un termine prefissato, scaduto infruttuosamente il quale vi provvederà in sua vece, a totali spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 22 e 23.

7. Per gli Enti e le Società elencati nel primo comma dell'art. 17, gli obblighi riguardanti l'ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori sono disciplinati dal successivo articolo 18.

Articolo 13

Ripristino definitivo della pavimentazione

1. Pervenuta la dichiarazione scritta di cui al precedente articolo 12, il Comune provvede all'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, salvo quanto disposto dall'articolo 17, e riassume l'onere della manutenzione della superficie interessata, restando salve le responsabilità a carico del titolare derivanti dal manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti.

2. Ultimato il ripristino definitivo, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli, sugli importi dovuti al Comune dal titolare dell'autorizzazione, in dipendenza di variazioni riscontrate nell'estensione della superficie manomessa o dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma precedente, restando comunque impregiudicato quanto stabilito dal successivo articolo 23 (penali).

3. E' facoltà discrezionale del Comune consentire al richiedente anche l'effettuazione del ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, addebitandogli la sola maggiorazione del 2% ⁽¹⁾ sulle corrispondenti voci di tariffa.

4. In tal caso, sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà figurare un'apposita dichiarazione del richiedente dalla quale risulti l'impegno di effettuare anche il ripristino definitivo della pavimentazione a perfetta regola d'arte e sotto la sua responsabilità, e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui al precedente articolo 12 dovrà comprendere anche il ripristino definitivo.

⁽¹⁾ *Emendamento approvato nella seduta del 28/08/2007*

5. Nel caso in cui il suddetto ripristino si evidenziasse insoddisfacente, gli interventi necessari saranno eseguiti dal Comune a maggiori spese del richiedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 nonché delle penali previste dall'articolo 23.

6. Nel caso in cui la manomissione del suolo comporti anche alterazioni alle opere comunali (segnaletica stradale orizzontale e verticale, infrastrutture varie), il richiedente dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle varie opere manomesse. Il ripristino della segnaletica dovrà essere compreso nella suddetta dichiarazione di regolare esecuzione.

Articolo 14

Interventi urgenti

1. Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale ed al Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici, e comunicazione urgente, tramite telegramma, al Comune, fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste dal precedente articolo 2, la formale autorizzazione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

2. Nei casi di cui al precedente comma, il Comando della Polizia Municipale ed il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici, sommariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilasciano al richiedente l'autorizzazione "ricevuta" di segnalazione e, contestualmente, il nulla osta unicamente ai fini della viabilità.

3. Il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi tecnici, curerà l'ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

Occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico

1. Ogni volta che la rottura del suolo è necessaria per la realizzazione ex-novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere per la cui esecuzione sia necessaria la relativa speciale concessione di occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico, il richiedente deve dimostrare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di aver già ottenuto il rilascio della concessione stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, richiamandone gli estremi sulla domanda.

Articolo 16

Prescrizioni particolari

1. In tutti i casi in cui, a giudizio motivato dell'Amministrazione Comunale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il

rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con un congruo numero di mezzi e di personale.

2. Può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte. In questo caso, di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico. In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica.

3. In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il prefissato termine, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori a spese dell'intimato, senza pregiudizio degli altri diritti del Comune ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Articolo 17

Ripristino definitivo a cura degli enti titolari di pubblici servizi

1. E' fatto obbligo ai sottoelencati Enti e Società, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso:

- Gestore del servizio idrico integrato (allorquando subentrerà al Comune nella gestione delle relative reti);
- Gas SpA;
- Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.);
- Ente Nazionale Energia Elettrica (E.N.E.L.);
- SOLE
- TELECOM
- Altri gestori di servizi pubblici

2. A carico degli anzidetti Enti e Società è addebitata una somma pari al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori, calcolato mediante contabilizzazione quadrimestrale a consuntivo degli stessi, a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo, senza pregiudizio dei diritti del Comune per eventuali danni a suoi beni patrimoniali o a quelli demaniali.

3. La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate secondo il precedente articolo 3.

4. I prezzi applicati in contabilità sono quelli stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato A".

5. Gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, ultimato il riempimento dello scavo, nel caso di pavimentazione del suolo pubblico in conglomerato

bituminoso, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.

6. Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo, dovranno procedere quindi al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previ accordi con il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici ed il Comando della Polizia Municipale del Comune.

17. Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri tre.

18. Si procederà quindi alla stesura del tappeto di usura.

19. E' in facoltà discrezionale del Comune, tramite i propri competenti Uffici, consentire all'Ente titolare dell'autorizzazione, su sua espressa richiesta scritta, l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare di cui al terzo comma, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.

20. L'estensione della superficie scarificata nonché, conseguentemente, del tappeto di usura è stabilita, nei diversi casi, salvo esplicita diversa disposizione dei competenti Uffici del Comune, come segue.

1) Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da meno di due anni rispetto alla data di consegna dell'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14 (interventi urgenti), il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

a) in direzione trasversale:

-per strade di larghezza non superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

-per strade di larghezza superiore a metri 7 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzera della stessa, fino ad un massimo di metri 12 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzera, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte;

c) per piccole manomissioni o rotture localizzate in punti isolati della strada, di superficie effettiva non superiore a 5 (cinque) metri quadrati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere il ripristino definitivo per dimensioni inferiori a quelle previste dai precedenti punti.

2) Per le strade il cui manto sia già stato oggetto di rifacimento da più di due anni rispetto alla data di consegna dell'autorizzazione, il ripristino definitivo dovrà essere esteso, salvo espressa deroga del Comune:

a) in direzione trasversale:

- per strade di larghezza non superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), a tutta la larghezza della carreggiata;

- per strade di larghezza superiore a metri 4 (esclusi i marciapiedi), dal bordo più vicino della carreggiata interessata fino alla mezzeria della stessa, fino ad un massimo di metri 6 e con un franco minimo dal bordo dello scavo, in ogni caso, di metri 0,50; nel caso di tratti di scavo correnti in mezzeria, è a discrezione del Comune identificare il bordo della carreggiata fino al quale estendere il ripristino definitivo;

b) in direzione longitudinale: per una lunghezza pari a quella massima effettiva dello scavo maggiorata di metri 0,50 per parte.

21. Ulteriori prescrizioni comuni ai precedenti punti 1 e 2 del comma 20:

- come data di consegna fa fede la data sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del settimo comma del precedente articolo 4;

- nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;

- nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzeria della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;

- i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali;

- in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del Comune.

22. I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti commi dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all'esecuzione dei lavori.

23. Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, le autorizzazioni potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

Articolo 18

Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli enti titolari di pubblici servizi

1. La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune di cui al precedente articolo 12, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia uno degli Enti di cui all'articolo 17, deve comprendere anche il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.
2. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'Ente interessato, tramite funzionario responsabile.
3. Qualora l'eseguito ripristino si appalesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente al rifacimento delle opere, scaduto infruttuosamente il termine, a spese dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui ai successivi articoli 22 e 23.
4. In ogni caso, è a carico degli Enti di cui al precedente articolo 17 ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali e imprevedibili.

Articolo 19

Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico

1. Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di circolazione stradale di rilevante importanza ai fini del traffico, gli Enti titolari di pubblici servizi di cui al precedente articolo 17 devono predisporre un programma generale, che dev'essere unico e preventivamente concordato tra gli Enti stessi.
2. Il programma deve pervenire al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui fa riferimento ed è soggetto alla formale approvazione con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
3. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale dare notizia del programma di cui sopra, una volta approvato e con i mezzi opportuni, alla cittadinanza.
4. I privati interessati e gli stessi Enti dovranno quindi eseguire tutti gli eventuali lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nelle strade contemplate dal programma generale, nell'ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento.
5. Per due anni dalla data delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle disposizioni del presente articolo non sarà più consentita alcuna manomissione del suolo nella zona, salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 21.

Articolo 20

Sistemazione generale di una strada da parte del comune

1. Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, ne dà tempestiva notizia agli Enti di cui al precedente articolo 17 nonché, in generale, alla cittadinanza, eventualmente utilizzando anche giornali e manifesti, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

2. Salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati nel precedente articolo 14, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato prima che sia decorso un anno dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

3. Nei casi in cui sono consentite, le manomissioni dovranno essere eseguite previ accordi con il Settore Opere Pubbliche ed altri Servizi Tecnici del Comune e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

4. Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, dev'essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

5. Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

Articolo 21

Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti

1. E' in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un'apposita ordinanza con prefissione di congruo termine, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi in ciascuno dei seguenti casi:

1) che non siano più utilizzati;

2) che costituiscano pregiudizio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;

3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o col pubblico interesse.

2. Nel primo dei casi contemplati al precedente comma, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri due casi le spese sono a carico del Comune come per legge.

3. Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo

pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

4. In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, il Comune provvederà d'ufficio a spese degli stessi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 22 nonché ogni altra eventuale azione legale nel caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

Articolo 22 **Sanzioni**

1. Senza pregiudizio per ogni azione creditoria del Comune per il recupero delle spese di ripristino del suolo pubblico manomesso, ai sensi delle tariffe allegate, nonché per interessi moratori sulle somme dovute e per eventuali maggiori risarcimenti, e senza pregiudizio altresì per ogni altro procedimento per violazione alle norme di legge e di Regolamento in materia di circolazione stradale, nonché del rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca anche reato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della Legge 24 novembre 1981 N. 689, nonché degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico - Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 ora abrogato e sostituito dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le infrazioni di cui al comma precedente sono altresì soggette all'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23.

3. Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento non è ammessa l'oblazione in via breve.

Articolo 23 **Penali**

1. Qualora vengano rilevati ritardi, sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell'autorizzazione, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'Allegato "B".

2. Nel caso in cui vengano concesse proroghe, sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 5, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

3. Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'Allegato "C".

4. Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità

imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

Articolo 24

Decorrenza e variazioni del regolamento

1. Il presente Regolamento nonché gli annessi Allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e Allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. I prezzi unitari contenuti nell'Allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'Allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con le cadenze ritenute necessarie a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto dei costi aggiornati di manutenzione delle strade.

ALLEGATO A

ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

1. I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti e infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.
2. L'importo dei detti manufatti, impianti e infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.
3. I prezzi riportati ai numeri 6 e 7 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata dal Comune che effettua il ripristino definitivo (prezzo "a") e al caso in cui il Comune debba provvedere alla sostituzione degli elementi della pavimentazione per l'esecuzione del ripristino stesso (prezzo "b").
4. Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione venga effettuato dal titolare dell'autorizzazione, per il rilascio della stessa verrà applicato il prezzo riportato al punto "a", salvi successivi conguagli o richieste danni ai sensi delle norme del Regolamento.
5. I prezzi del presente elenco non sono comprensivi dell'IVA.

Elenco prezzi (per ogni metro quadro di superficie da manomettere)

- 1) Terreno naturale senza massicciata: al metro quadrato € 3,00
- 2) Sede stradale con massicciata: al metro quadrato € 4,00

- 3) Sede stradale con tappeto bituminoso: al metro quadrato € 15,00
- 4) Sede stradale con pavimentazione in battuto di cemento: al metro quadrato € 20,00
- 5) Sede stradale pavimentata in cubetti o piastrelle di porfido, compreso il sottofondo in calcestruzzo e la chiusura dei giunti con la sabbia: al metro quadrato € 40,00
- 6) Lastricato in basole di granito, arenaria, ecc.:
 - a) con riutilizzo delle basole: al metro quadrato € 25,00
 - b) con sostituzione delle basole: al metro quadrato € 90,00
- 7) Marciapiede in battuto di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato € 25,00
- 10) Marciapiede in piastrelle di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura: al metro quadrato € 30,00
- 11) Bordatura di marciapiede in granito, arenaria o simili, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare € 20,00
- 12) Bordatura di marciapiede in calcestruzzo prefabbricato e simili, compresi lo scavo e la fondazione: al metro lineare € 15,00
- 13) Marciapiedi con pavimentazioni speciali e per lavori non contemplati ai numeri precedenti: si applicheranno i prezzi del prezziario regionale per le opere pubbliche, in vigore alla data della manomissione, aumentati del 50% (cinquanta per cento).

ALLEGATO B

IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 23.

- 1) Per i primi 10 giorni: al giorno € 30,00
- 2) Per ciascun giorno successivo ai primi 10: al giorno € 90,00

ALLEGATO C

IMPORTI DELLE PENALI DA APPLICARE, IN CASO DI ESECUZIONE DEI LAVORI INADEGUATA O DIFFORME RISPETTO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 23.

1. Le misure di superficie e di lunghezza di cui ai punti seguenti vanno arrotondate all'unità per difetto. Le dimensioni autorizzate s'intendono al netto del franco di m 0,50 di cui al primo comma dell'art. 3.

- 1) Per gravi irregolarità nell'esecuzione lavori: al metroquadrato di superficie effettiva oggetto delle irregolarità € 200,00
- 2) Per eccedenze non autorizzate nell'estensione della superficie manomessa:

a) se la lunghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata del 10%: per ogni metro lineare eccedente la lunghezza autorizzata maggiorata come sopra € 50,00

b) se la larghezza effettiva supera quella autorizzata maggiorata di metri 0,50: per ogni m 0,10 eccedenti la larghezza autorizzata maggiorata come sopra (arrotondati ai m 0,10 per difetto) € 50,00.